

## **Voluntary disclosure**

### **Precisazioni del comunicato stampa!**

Nella meteora di ieri si è data notizia del provvedimento dell'agenzia delle entrate n. 2015/116808 con il quale è stata disposta la proroga dei (soli) termini per l'inoltro ai relativi indirizzi PEC delle direzioni regionali, della Relazione accompagnatoria e della documentazione a corredo dell'istanza per l'accesso alla procedura di collaborazione volontaria.

Si è inoltre evidenziato l'esimente in ambito penale prevista nel medesimo.

Al tale riguardo, il comunicato stampa del 15/09/2015 (giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento) ha fornito alcuni chiarimenti.

Si tratta di indicazioni importanti che danno la chiave di lettura di alcuni passaggi del provvedimento che si prestavano ad equivoci.

*“Al fine di poter assolvere in maniera esaustiva ai prescritti obblighi comunicativi nei confronti dell'Autorità giudiziaria, il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 14 settembre 2015 ha previsto la possibilità di indicare nella relazione (anche se già presentata) gli elementi relativi alle annualità non più accertabili, ma correlati alle attività dichiarate nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, concedendo più tempo per l'invio della stessa. Non si tratta, quindi, di un adempimento ulteriore, ma di una facoltà che consente al contribuente di evidenziare da subito all'Amministrazione finanziaria la sussistenza di cause di non punibilità per anni ricadenti fuori dal perimetro della voluntary e che può essere facilmente assolta anche attraverso la produzione di documenti attestanti la situazione patrimoniale al 31 dicembre dei periodi d'imposta coinvolti e comunque non anteriori al 2008.”.*

**Il direttore responsabile**  
**Dr. Lelio Cacciapaglia**